

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Nadia Ghisolfi e Franco Denti per la modifica degli art. 54 cpv. 1 lett. b) e 62 cpv. 2 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989

del 27 maggio 2013

1. Oggetto

La presente iniziativa ha per oggetto l'esercizio della professione di **igienista dentale** che nel Canton Ticino, in base all'art. 62 cpv. 2 della legge sanitaria, può essere svolta soltanto in forma **dipendente**. L'iniziativa propone di modificare l'art. 62 cpv. 2 della Legge sanitaria, e conseguentemente anche l'art. 54 cpv. 1 lett. b) della legge, per fare in modo che le igieniste dentali, al pari di altri operatori sanitari con analoghe qualifiche (levatrici, infermieri, fisioterapisti, ecc.) possano operare in modo indipendente.

2. Problema

La decisione del Gran Consiglio di includere la professione di igienista dentale fra quelle da esercitare in modo dipendente - di fatto quindi sotto la responsabilità di un medico dentista - è stata adottata considerando la formazione e i titoli conseguiti dalle igieniste dentali di minor spessore rispetto a quelli di altri operatori. Tale decisione, di fatto confermata nel 2000 nell'ambito di una revisione della legge sanitaria, appare oggi non più giustificata, se non addirittura in contrasto con i principi costituzionali di libertà economica e con gli obiettivi della legge federale sul mercato interno. Se nel passato, infatti, poteva apparire in qualche modo giustificata la restrizione della libertà di esercizio, oggi le cose sono evolute e impongono un adattamento della legge sanitaria nel senso auspicato dalla presente iniziativa.

3. Considerazioni a sostegno dell'iniziativa

Il primo importante elemento a sostegno dell'iniziativa è costituito dalla **formazione** che devono seguire e dai titoli che devono conseguire le igieniste dentali in Svizzera. Le igieniste dentali fruiscono oggi di una formazione completa di alto livello, sicuramente parificabile a quella di altri operatori sanitari che nel Cantone possono operare a titolo indipendente. Ciò sarà ampiamente comprovato dalla documentazione che potrà essere prodotta nell'ambito dell'esame dell'iniziativa.

Il secondo elemento considera il fatto che oggi tutti i Cantoni svizzeri hanno deciso di "liberalizzare" l'esercizio della professione, dando la possibilità di esercitarla a titolo indipendente (il termine liberalizzare è improprio dal momento che comunque l'esercizio della professione rimarrebbe sottoposto ad autorizzazione da parte del competente dipartimento). Si ricorda che nel 2001, quando il dipartimento delle Opere Sociali respinse un'istanza dell'associazione svizzera delle igieniste dentali (oggi Swiss Dental Hygienists) i Cantoni che prevedevano un regime diverso da quello attuale ticinese erano soltanto 8! La situazione ticinese contrasta con le libertà economiche garantite dalla Costituzione federale. Non si vede infatti per quale valida ragione, alla luce di quanto precedentemente scritto, la professione di igienista dentale possa essere esercitata soltanto nella forma dipendente.

Si richiama infine la legge federale sul mercato interno. Vi è motivo di pensare che se un'igienista dentale proveniente da altro Cantone dove ha esercitato la professione in modo indipendente dovesse chiedere analoga autorizzazione in Ticino, difficilmente la medesima potrebbe essere rifiutata. Si creerebbe quindi una situazione di disparità di trattamento.

4. Proposta di modifica della legge sanitaria

Per armonizzare rapidamente la situazione ticinese con quella vigente negli altri cantoni Svizzeri, e per conformarla al diritto superiore, si impone la modifica dei seguenti articoli della legge sanitaria del 1989:

Art. 54 cpv. 1 lett. b)

b) altra formazione: levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista, odontotecnico, droghista, ottico, podologo, estetista, igienista dentale.

Art. 62 cpv. 2

stralciare le igieniste dentarie

Nadia Ghisolfi
Franco Denti